

**OGGETTO: Interpello 33. 2013 – D.M. 24/10/2007 – Cause ostative al
rilascio del Durc**

A seguito dell'interpello proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro sulla corretta interpretazione del DM. 24/10/2007, in materia di rilascio del Durc, con specifico riferimento all'arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza di cause ostative indicate nella tabella A del medesimo decreto, il Ministero del Lavoro si è espresso con l'allegata nota dell'11 dicembre scorso, precisando innanzitutto che il periodo di inibizione all'ottenimento del Durc ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi (di cui alla Legge Finanziaria 2007) decorre evidentemente dal momento in cui le violazioni di cui alla tabella A sono state definitivamente accertate.

Terminato pertanto il periodo di inibizione al rilascio del Durc, l'impresa potrà riprendere a godere dei benefici economici e normativi.

E' ovvio, pertanto, che con riferimento a specifici benefici (ad es. premi di risultato o abbattimento di oneri contributivi Inps), al fine di valutare la legittimità o meno alla fruizione del beneficio va esaminato l'arco temporale in cui l'agevolazione dovrebbe essere fruita e, con riferimento a questo verificare l'esistenza di eventuali cause ostative al rilascio del Durc.

A seguito poi della nuova durata del Durc stabilita dall'art. 31 del D.L. 35.2013 (120 giorni) il Ministero ha precisato che l'eventuale sospensione al rilascio del Durc in presenza di una causa ostativa opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Durc rilasciato precedentemente per le stesse finalità.

La disciplina che regola le cause ostative di cui al D.M. sul Durc è valida anche per i Durc oggetto di acquisizione d'ufficio da parte della P.A.